



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00242/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per
le Marche**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale
689 del 2015, proposto da:

Lanfranco Possanzini, rappresentato e
difeso dall'avv. Maurizio Miranda, con
domicilio eletto presso Maurizio
Miranda in Ancona, viale della Vittoria
7;

contro

Comune di Osimo, rappresentato e
difeso dall'avv. Andrea Galvani, con
domicilio eletto presso Avv. Andrea

Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti di

Umberto Massei, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'art.89 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Osimo

- della delibera del Consiglio Comunale n.49 del 24 luglio 2015;

- della delibera del Consiglio Comunale n.53 del 20 agosto 2015 avente per oggetto "Nomina Nuovo collegio dei Revisori dei Conti - Triennio 2015-2018";

di tutti gli atti connessi, preparatori e susseguenti, anche non conosciuti al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Osimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna gli atti con i quali è stata dichiarata la decadenza della sua nomina a revisore del Comune di Osimo, a causa dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Astea SpA, **società partecipata** dal comune medesimo, contestata con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 24.7.2015 e definitivamente sancita dalla delibera n. 56 del 26.8.2015, ove respingendo le osservazioni del ricorrente si nominavano i nuovi revisori.

Il ricorrente impugna gli atti contestati deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, violazione dell'art. 152 e 236 del d. lgs 267/2000, erronea applicazione dell'art. 63 dello stesso decreto, violazione del principio di buon andamento della PA, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. Impugna inoltre l'art. 89 del regolamento di contabilità del comune di Osimo, che avrebbe illegittimamente ampliato le cause di decadenza previste dalla normativa

primaria.

Si è costituito il comune di Osimo, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 19.2.2016, il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ex art. 60 c.p.a.

1 Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1 Non è condivisibile l'affermata violazione dell'articolo 7 della legge 241/1990. Difatti, la comunicazione contenuta nella contestazione del 30.7.2015 (che richiama la delibera di Consiglio Comunale 49/2015, non allegata alla comunicazione), riporta chiaramente la ragione di incompatibilità del ricorrente, individuandola nella carica di presidente del collegio sindacale della **società ASTEA S.p.A., partecipata** dal comune, ai sensi dell'articolo 236 del d. lgs 267/2000.

1.2 Infatti, per la comunicazione di avvio del procedimento, non vi è l'onere di indicare tutta la normativa eventualmente violata quando sia indicato chiaramente il fatto a base del possibile provvedimento (si veda ad

esempio Tar Lombardia Milano 08.4.2013 n. 861). Tra l'altro, il riferimento all'articolo 63 del d. lgs 267/2000, contenuto nel provvedimento impugnato, è presente anche come confutazione delle memorie presentate dal ricorrente, a dimostrare che la **società** ASTEA è un soggetto vigilato dal comune di Osimo. Ne consegue che la comunicazione di avvio del procedimento, la quale riporta con precisione il motivo dell'incompatibilità e il riferimento all'articolo 236 del d. lgs 267/2000, ha permesso un effettivo contraddittorio con il ricorrente.

2 Con il secondo motivo di ricorso, è contestato il merito del provvedimento di decadenza. Si afferma, in particolare che l'articolo 89 del regolamento di contabilità del comune di Osimo sarebbe illegittimo, contenendo una causa di incompatibilità non prevista nell'articolo 236 TUEL, il quale prevedrebbe delle cause tassative di incompatibilità per i revisori degli enti locali. Tra queste non sarebbero comprese quelle previste dall'articolo

63 TUEL, pensato solo per i componenti del consiglio comunale e non per l'organo di revisione economico-finanziaria, per il quale potrebbero essere applicate solo le cause di incompatibilità previste dal citato articolo 236.

2.1 La tesi non è può essere condivisa. Difatti, l'articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, concernente le cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori, prevede che per gli stessi valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2.2 A sua volta l'articolo ed il comma richiamato, prevedono, fra l'altro, che non possono essere eletti alla carica di sindaco coloro che sono legati alla **società** o alle **società** da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne

compromettano l'indipendenza (Tar Emilia Romagna-Bologna 22.4.2013, n. 308, in un caso analogo). È vero che il citato articolo 59 del regolamento di contabilità del comune di Osimo fa riferimento anche all'articolo 63, comma 1, del TUEL (attraverso la normativa in precedenza vigente e oggi abrogata) ma, nel caso in esame, quest'ultima norma (la quale prevede l'incompatibilità della carica di consigliere comunale con la qualifica di amministratore o dipendente di **società partecipata** dal Comune con più del 20%), funge al massimo da parametro interpretativo relativo al comma 3 del citato articolo 236. Difatti, il Comune di Osimo è titolare della partecipazione di maggioranza relativa (39,59%) di ASTEA, **società** a forte maggioranza di capitale pubblico (78,59%). Anche volendo condividere la tesi di parte ricorrente sul “numero chiuso” delle cause di incompatibilità per i revisori contabili, non appare di per sé illegittima la scelta del regolamento di contabilità comunale di specificare ulteriormente le cause di

incompatibilità e ineleggibilità, rimandando a quelle previste per i consiglieri comunali e alla relativa percentuale di partecipazione societaria.

2.3 In ogni caso, la decisione del Comune è legittima anche avendo riguardo al solo articolo 236 del d. lgs n. 267 del 2000. Non è infatti condivisibile la seconda parte del secondo motivo di ricorso, ove il ricorrente contesta la presenza dei presupposti di cui al terzo comma dell'articolo, confutando in particolare la presenza di poteri di vigilanza e di controllo del Comune sulla **società partecipata**. A parere del Collegio, per evitare la presenza di conflitti di interesse nell'organo di revisione, deve essere adottata una definizione sostanziale dei concetti di vigilanza e controllo espressi dall'articolo 236, comma 3, del d. lgs n. 267 del 2000. Come nota la difesa del comune di Osimo, per quanto riguarda l'assemblea straordinaria e per alcune decisioni dell'assemblea ordinaria è necessaria una maggioranza del 75%,

non raggiungibile senza la partecipazione del comune, che inoltre nomina direttamente un consigliere di amministrazione della **società**. Ciò conferisce al comune un sostanziale potere di veto in alcune delle più importanti decisioni societarie (Tar Emilia Romagna 308/2013 cit.). Ne consegue che il bene primario dell'indipendenza del revisore deve essere salvaguardato, evitando il doppio ruolo di controllante e di controllato, dato che si concretizza, nel caso in esame, un'influenza dominante del Comune sul complesso dell'attività gestionale stante la possibilità di esercitare il diritto di veto su una serie di atti fondamentali per l'indirizzo ed il governo della **società partecipata**.

2.4 Infine, con riguardo all'affermata configurazione dell'incarico quale causa di incompatibilità e non di decadenza, il Collegio condivide la tesi per cui prevale il richiamo - contenuto nell'art. 236 del d.lgs n. 267 del 2000 - all'articolo 2399 c.c. che riguarda, appunto, le cause di ineleggibilità e di decadenza (ancora, Tar Emilia

Romagna 308/2013 cit.).

3 Il ricorso deve quindi essere respinto.

3.1 Le spese possono essere compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e delle diverse possibilità interpretative offerte dalla normativa applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)